

	COMUNE DI BRUINO	
	Città Metropolitana di Torino	
	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA	
	FARMACIA COMUNALE DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2031	
	CIG 88040736DF – Importo contrattuale stimato € 1.957.500,00	
	L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di dicembre, in Bruino e nella Residenza	
	Municipale, avanti a me Dott.ssa SCATIGNA Elisabetta, Segretario Comunale del Comune di	
	Bruino, autorizzato a ricevere atti e contratti ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, senza	
	assistenza dei testimoni, si sono personalmente costituiti: -----	
	BUSSO Monica, nata a Torino il 14.05.1964, C.F. BSSMNC64E54L219O domiciliata per la	
	carica in Bruino (TO), Piazza Municipio 3, la quale interviene in questo atto, nella sua qualità di	
	Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona in rappresentanza e per conto del	
	Comune di Bruino in virtù della determinazione sindacale n. 11 del 19.12.2019 di conferimento	
	di incarico di posizione organizzativa, codice fiscale n. 86003310017, che nel contesto dell'atto	
	verrà chiamato per brevità anche "Concedente"; -----	
	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI di seguito indicato come "Concessionario" con sede	
	legale in Venaria Reale (TO, viale Buridani 56, codice fiscale e Partita IVA n. 07019840011	
	iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Torino, rappresentato dal Sig.	
	CORRADO Mario, nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , C.F. <i>omissis</i> , in qualità di Legale Rappresentante,	
	come risulta dall'apposita visura camerale conservata agli atti dell'Amministrazione, domiciliato	
	per il presente atto presso la sede della Società. -----	
	Detti componenti, della cui identità personale sono certa, d'accordo tra loro e con il mio	
	consenso, rinunciando all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini	
	del quale: -----	
	1	

	PREMETTONO	
	– che con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 13.05.2021, sono state approvate le	
	linee di indirizzo per l'indizione della gara europea a procedura telematica aperta per la	
	concessione del servizio di gestione della farmacia comunale dal 01.01.2022 al 31.12.2031;	
	– che con determina della Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona n.	
	266 del 06.07.2021, si è provveduto ad indire la procedura di gara relativamente al servizio	
	in oggetto e ad approvare tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della	
	stessa; -----	
	– che in data 06.07.2021 è stato inviato il bando di gara per la pubblicazione sulla GUUE,	
	fissando la scadenza in data 30.08.2021; -----	
	– che altresì si è proceduto alle pubblicazioni indicate nel disciplinare di gara; -----	
	– che con determina della Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona n.	
	345 del 07.10.2021 è stato reso noto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 2-bis, del	
	D.Lgs. 50/2016 l'elenco degli operatori economici ammessi ed esclusi rispetto alla	
	successiva fase di gara; -----	
	– che con determina della Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona n.	
	400 del 08.11.2021, è stato approvato il verbale di valutazione delle offerte tecniche ed	
	economiche, provvedendo nel contempo all'aggiudicazione definitiva della gara	
	all'operatore economico AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI (P.I. 07019840011),	
	con sede in Viale Buridani 56, 10078 Venaria Reale (TO), per aver conseguito il punteggio	
	pari a 100 punti e per il canone concessorio offerto, a rialzo sulla base d'asta, pari al	
	13,50% (<i>tredici/50</i>) calcolato sul fatturato annuo conseguito, al netto dell'IVA; -----	
	– che sono stati verificati i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 autodichiarati in	
	sede di gara; -----	
	2	

	<p>– che è altresì stata verificata la permanenza della regolarità contributiva del Concessionario ai fini della stipula del presente contratto come da documento unico di regolarità contributiva (DURC) PROT. INPS 28877265 con scadenza 24.03.2022; -----</p>	
	<p>– che è stata effettuata in data 21.10.2021 la richiesta prot. n. PR_TOUTG_Ingresso_0177256_20211021 presso la Banca Dati Nazionale Antimafia per l'ottenimento della comunicazione antimafia prevista dagli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 159/2011, ma attualmente in istruttoria pertanto il presente contratto viene sottoscritto sotto condizione risolutiva per il caso in cui, successivamente, dovesse intervenire comunicazione antimafia interdittiva in ordine alla sussistenza di circostanze ostative alla stipulazione del contratto medesimo; -----</p>	
	<p>– che si è stabilito di addvenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblica amministrativa; -----</p>	
	<p>TUTTO CIÒ PREMESSO</p>	
	<p>I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue: -----</p>	
	<p>ARTICOLO 1 - OGGETTO</p>	
	<p>Il presente contratto ha per oggetto la concessione per la gestione della farmacia comunale del Comune di Bruino e delle attività riconducibili alla connessa azienda commerciale funzionale al servizio. -----</p>	
	<p>L'erogazione del servizio ad opera del Concessionario deve avere carattere di regolarità e continuità nel rispetto della vigente normativa e riguarda l'esecuzione del servizio così come dettagliato nel Capitolato d'oneri, che viene depositato agli atti. La concessione comprende altresì le attività del progetto tecnico presentato in sede di gara, che viene depositato agli atti. ---</p>	
	<p>3</p>	

	Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto	
	servizio di pubblico interesse preordinato alla tutela della salute pubblica e come tale non potrà	
	essere sospeso o interrotto se non per causa di forza maggiore. -----	
	ARTICOLO 2 - DURATA	
	La durata della concessione corrisponde al periodo compreso tra il 01.01.2022 e il 31.12.2031	
	per la durata di 10 (<i>dieci</i>) anni. -----	
	Non è previsto il rinnovo del contratto. La durata del presente potrà essere prorogata per il	
	tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione	
	del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. In tal caso il	
	Concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più	
	favorevoli, prezzi, patti e condizioni. -----	
	Si precisa comunque che nulla sarà dovuto dal Concedente al Concessionario a titolo di	
	avviamento, dopo la cessazione del rapporto per qualunque ragione intervenuta. -----	
	Il Concessionario in ogni caso non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o	
	comunque alla gestione del Servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun	
	titolo. -----	
	L'eventuale revoca dell'affidamento da parte del Concedente e connessa risoluzione del	
	contratto, per fatti imputabili al Concessionario, comporta la cessazione anticipata del rapporto	
	tra le parti e legittima il Concedente stesso ad esercitare un'azione risarcitoria nei confronti del	
	Concessionario. Il Comune, a questo scopo, potrà rivalersi sulla cauzione definitiva. -----	
	Al fine di evitare interruzioni nello svolgimento del servizio fino all'assunzione di quest'ultimo	
	da parte del nuovo gestore, il Concessionario sarà tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del	
	contratto, per il tempo necessario, alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei	
	4	

	medesimi <i>standards</i> , senza che ciò comporti alcun diritto in ordine all'ulteriore continuazione del rapporto. -----	
	ARTICOLO 3 – CORRISPETTIVO	
	Il corrispettivo della concessione del servizio è costituito dal canone concessorio annuo offerto in sede di gara calcolato sul fatturato al netto dell'IVA, determinato nel 13,50 % (<i>tredici/50</i> per cento). -----	
	Il canone concessorio dovrà essere versato nell'anno successivo all'esercizio di riferimento in 2 (<i>due</i>) rate semestrali: la prima entro il 15 maggio e la seconda entro il 15 novembre di ciascun anno. -----	
	Nel caso di cessazione anticipata del contratto per responsabilità del Concessionario, il Concedente ha diritto a trattenere o richiedere l'intero canone dell'anno in corso. -----	
	Il ritardo o il mancato pagamento delle somme sopra indicate nei termini fissati costituisce grave inadempimento contrattuale. -----	
	ARTICOLO 4 – GARANZIA DEFINITIVA	
	A garanzia del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Concessionario ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 15 del Capitolato d'oneri, a favore del Comune di Bruino una cauzione definitiva pari ad € 195.750,00 (euro <i>centonovantacinquemilasettecentocinquanta/00</i>) mediante polizza fidejussoria n. 183799288 rilasciata da Unipolsai Assicurazioni S.p.A. (P.I. 00818570012) Agenzia Torino/64532. -----	
	In caso di inadempienze od omissioni da parte del Concessionario, il Concedente potrà rivalersi sulla garanzia definitiva e il Concessionario sarà tenuto a reintegrarla immediatamente. Resta salva la risarcibilità del maggior danno. -----	
	ARTICOLO 5 – ASSICURAZIONI E GARANZIE	
	5	

	Con la sottoscrizione del presente contratto il Concessionario si impegna per tutta la durata di	
	efficacia del medesimo a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che	
	possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi ed anche	
	dal personale addetto alla gestione del Servizio in dipendenza od in occasione di attività,	
	assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa. -----	
	Il Concessionario ha altresì prodotto le seguenti polizze assicurative: -----	
	– polizza assicurativa n. 65/181377404 rilasciata dalla compagnia assicurativa Unipolsai	
	Assicurazioni S.p.A. (P.I. 11539380011) per danni derivati dalla responsabilità civile verso	
	terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa; -----	
	– polizza assicurativa n. 45/181397367 rilasciata dalla compagnia assicurativa Unipolsai	
	Assicurazioni S.p.A. (P.I. 11539380011) per danni da furto e rapina per le attrezzature di	
	qualsiasi genere di proprietà del Concedente. -----	
	ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	
	Il Concessionario è esclusivo responsabile della osservanza di tutte le disposizioni del CCNL di	
	categoria applicabile ai lavoratori, nonché dell’osservanza delle norme in materia di prevenzione,	
	protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. -----	
	Egli è tenuto in ogni momento, su richiesta del Concedente, a dimostrare la regolare	
	applicazione delle norme contrattuali di lavoro, di quelle assicurative, previdenziali ed	
	antifortunistiche relative al personale impiegato. -----	
	Il Concessionario è integralmente responsabile dell’operato dei propri dipendenti. È, altresì,	
	responsabile, nei confronti del Concedente e dei terzi, dei danni di qualsiasi natura, materiali o	
	immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto,	
	anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e solleva il Concedente da ogni	
	responsabilità, diretta o indiretta, sia civile che penale. -----	

	Il Concedente rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che	
	intervengono tra il Concessionario e il personale assunto. È fatto obbligo al Concessionario di	
	non divulgare a terzi ovvero utilizzare a fini diversi da quelli previsti dal presente contratto dati	
	e notizie di cui venga in possesso e/o a conoscenza durante l'espletamento del servizio. -----	
	ARTICOLO 7 – ADEMPIMENTO CONTRATTUALE E CAUSE DI RISOLUZIONE	
	Il Concessionario è responsabile nei confronti del Concedente dell'esatto adempimento delle	
	prestazioni oggetto del contratto. -----	
	Il Concedente si riserva la facoltà di comminare al Concessionario, per mancata effettuazione	
	del servizio o per effettuazione in modo non conforme alle disposizioni di cui al presente	
	contratto, le penali dettagliatamente specificate nell'art. 20 del Capitolato d'oneri, parte	
	integrante del presente contratto. -----	
	Il Concessionario dovrà in ogni caso provvedere, nei termini che saranno comunicati, ad	
	eliminare ogni difformità riscontrata rispetto all'offerta, fatta salva sempre la facoltà per il	
	Concedente di risolvere il contratto nei casi previsti dal Capitolato d'oneri. -----	
	Il Concedente si riserva la facoltà di revoca del contratto, nei casi e con le modalità	
	specificatamente previste dall'art. 176 del D.Lgs. 50/2016, in qualunque tempo e fino al termine	
	del servizio, per gravi, inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse. -----	
	Il Concedente potrà risolvere di diritto il contratto di servizio ai sensi e per gli effetti di cui	
	all'art. 1456 Codice Civile qualora si verifichi anche una sola delle fattispecie previste all'art. 24	
	del Capitolato d'oneri, nonché le ulteriori previste dal medesimo capitolato o dal disciplinare di	
	gara. -----	
	ARTICOLO 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E	
	SUBCONCESSIONE	
	Sono vietate la cessione e la subconcessione del presente contratto. -----	
	7	

	È fatto altresì divieto al Concessionario, per tutta la durata del contratto, di affidare a terzi,	
	totalmente o parzialmente, e sotto qualsiasi forma, la gestione del servizio farmaceutico oggetto	
	del presente contratto. -----	
	ARTICOLO 9 – MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO	
	Nel caso in cui intervengano modifiche normative e/o organizzative, anche derivanti da scelte	
	del Concedente, inerenti ai servizi oggetto del presente contratto, il medesimo ha facoltà di	
	negoziare con il Concessionario revisioni contrattuali, adeguandole alle nuove condizioni, fatto	
	salvo il mantenimento del sinallagma contrattuale ed i limiti previsti dall'art. 175 del D.Lgs.	
	50/2016. -----	
	Le normative sanitarie e di settore che dovessero intervenire nel periodo di vigenza del	
	contratto sostituiranno automaticamente le clausole divenute incompatibili, dando atto che tale	
	eventuale sostituzione non potrà comunque comportare la nullità del presente contratto ai sensi	
	dell'art. 1419, comma 2, del Codice Civile. -----	
	ARTICOLO 10 – SPESE CONTRATTUALI	
	Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, quali imposta di bollo, di	
	registro (da applicare in misura fissa), diritti di rogito, etc., sono a totale carico del	
	Concessionario, così come previsto dalla normativa vigente in materia. -----	
	ARTICOLO 11 – FORO COMPETENTE	
	Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del contratto, ciascuna delle	
	Parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal contratto, senza sospendere o ritardare in	
	alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del contratto stesso. -----	
	Per la risoluzione delle eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitrati e si	
	rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria. -----	
	Il foro territorialmente competente è esclusivamente quello di Torino. -----	
	8	

	ARTICOLO 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	Il Concedente informa il Concessionario che i dati forniti saranno trattati conformemente	
	all'Informativa sul trattamento dei dati visionabile sul sito internet alla pagina	
	https://www.comune.bruino.to.it/privacy/ . -----	
	ARTICOLO 13 – NORME DI GARANZIA	
	Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53,	
	comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o	
	autonomo e di non aver comunque conferito incarichi a <i>ex</i> dipendenti pubblici che hanno	
	esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Concedente o nei suoi confronti, in	
	riferimento al triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti dipendenti.	
	Il Concessionario si obbliga, altresì, a non concludere contratti di lavoro subordinato o	
	autonomo e a non conferire incarichi ai dipendenti del Comune di Bruino che, in relazione al	
	presente contratto, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nel triennio successivo alla	
	cessazione del rapporto di lavoro di tali dipendenti. -----	
	Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 <i>“Regolamento</i>	
	<i>recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.</i>	
	<i>165”</i> e del Codice di comportamento integrativo del Comune di Bruino approvato con delibera	
	di Giunta Comunale n. 3 del 6 febbraio 2014, di cui il Concessionario dichiara di essere a	
	conoscenza, gli obblighi di condotta previsti da tali norme sono estesi, per quanto compatibili, ai	
	dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, del Concessionario. In caso di violazione accertata	
	dei suddetti obblighi, da parte dei soggetti da ultimo citati, si procederà alla risoluzione del	
	presente contratto. -----.	
	ARTICOLO 14 – ELEZIONE DI DOMICILIO	
	Le parti eleggono domicilio nel Comune di Bruino (TO), presso la Casa Comunale, alla Piazza	
	9	

	Municipio 3, 10090 Bruino (TO). -----	
	ARTICOLO 15 – NORME FINALI	
	La sottoscrizione del contratto e dei relativi documenti da parte del Concessionario equivale a	
	dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente	
	in materia di appalti e concessioni. -----	
	Risultano depositati agli atti del Comune, anche se non materialmente allegati al presente	
	contratto e a cui si rinvia, i seguenti documenti: Capitolato d’oneri; Offerta aggiudicata. -----	
	Il Concessionario con la firma del Contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma	
	dell’art. 1342 del Codice Civile, tutte le clausole in esso previste, nonché le clausole contenute in	
	disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. -----	
	L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente atto deve essere	
	fatta, tenendo conto delle pubbliche finalità perseguite dal Comune. In ogni caso trovano	
	applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile. -----	
	Con la firma del Contratto il Concessionario dichiara di essere edotto e di aver tenuto in debito	
	conto tutte le condizioni ambientali e le annesse circostanze che possono avere influenza	
	sull’esecuzione del rapporto concessorio e sull’espletamento del Servizio. -----	
	Per quanto non disciplinato dal presente contratto e dai documenti agli atti del Comune anche	
	se non materialmente allegati, si richiamano le disposizioni del D.Lgs. 50/2016, artt. da 164 a	
	173 e, per quanto compatibili, la parte I e la parte II del predetto Codice, nonché tutte le	
	disposizioni del codice civile e le norme legislative e regolamentari di settore. -----	
	Del presente atto, redatto con mezzi elettronici su pagine 09, righe numero 20 della decima	
	pagina e di n. 3 fogli bollati, io Segretario Comunale rogante ho dato lettura alle parti che, a mia	
	domanda, approvandolo e confermandolo, con me lo sottoscrivono digitalmente.	
	IL CONCEDENTE	IL CONCESSIONARIO
	10	

Comune di Bruino (TO)

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI

Monica BUSSO

Mario CORRADO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Elisabetta SCATIGNA